

(N. 975)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati (Giunta per i trattati di commercio e la legislazione doganale)  
nella seduta del 31 marzo 1950 (N. Stampato N. 804)*

**presentato dal Ministro delle Finanze**

**(VANONI)**

**di concerto col Ministro del Commercio con l'estero**

**(BERTONE)**

**col Ministro dell'Industria e Commercio**

**(LOMBARDO IVAN MATTEO)**

**e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

**(SEGNI)**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 3 APRILE 1950

**Nuove concessioni in materia di importazione ed esportazione temporanea  
(quarto provvedimento)**

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la

tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

QUALITÀ DELLA MERCE	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
1. - Alluminio e sue leghe in rottami	Per essere rifusi e ridotti in pani di alluminio e sue leghe (concessione valevole fino al 31 dicembre 1950) . . . . .	kg. 100	1 anno
2. - Amianto ed amosite . . . . .	Per la fabbricazione di manufatti di cemento-amianto (lastre, tubi, recipienti, ecc.) . . . . .	kg. 500	1 anno
3. - Legni speciali esotici (ebano, palissandro, pau ferro, pau brasil, imbuia, cabreiuva, sapatero), in tronchi e in tavole.	Per la fabbricazione di strumenti da misura e da disegno . . . . .	kg. 100	1 anno
4. - Resine sintetiche acriliche, colorate o non, in fogli e in trafilati; resine sintetiche al cloro acetato di polivinile, in fogli e in trafilati.	Per la fabbricazione di strumenti da misura e da disegno (concessione valevole fino al 30 giugno 1950) . . . . .	kg. 100	1 anno
5. - Sfilacciati di cotone . . . . .	Per la fabbricazione di coperte (concessione valevole fino al 31 dicembre 1950) . . . . .	kg. 500	1 anno
6. - Uova di pollame . . . . .	a) Per essere sgusciate e suddivise nel tuorlo e nell'albume . . . . . b) Per essere immesse in conservazione . . . . .	kg. 100 kg. 100	6 mesi 6 mesi

## Art. 2.

Sono prorogate di validità, fino al 31 dicembre 1950, per gli scopi contrassegnati, le con-

cessioni d'importazione temporanea, previste dal decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 374, delle seguenti merci:

QUALITÀ DELLA MERCE	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea
1. - Alluminio e sue leghe in lingotti, pani, placche, fili, naschi, barre, tubi.	Per la fabbricazione di leghe di alluminio e per la fabbricazione di semilavorati, autoveicoli, parti staccate di autoveicoli e lavori di ogni genere.
2. - Canfora naturale e sintetica . . . . .	Per la fabbricazione della cellulose e manufatti diversi di cellulose.
3. - Cascami di cellulose . . . . .	Per la fabbricazione di semilavorati e manufatti diversi di cellulose.
4. - Linters di cotone . . . . .	Per la fabbricazione di cellulose e manufatti diversi di cellulose.
5. - Miele greggio . . . . .	Per essere raffinato e confezionato in recipienti, o impiegato nella fabbricazione di caramelle e torroni.
6. - Morchie ed avanzi di lavorazione degli oli vegetali	Per la preparazione di speciali oli industriali e materie grasse « cime verdi e cime gialle » per la saponificazione.
7. - Oli animali, sego animale, olio di palma, sego vegetale, grassi non nominati vegetali e animali, olio di cocco, ecc. (la concessione è valevole per oli e materie grasse, esenti da dazio, non identificabili nel prodotto ottenuto e per quelli, gravati di dazio, ma identificabili nel prodotto ottenuto).	Per la fabbricazione di sapone.
8. - Recipienti nuovi di qualsiasi materia e tipo interni ed esterni.	Per essere riempiti di prodotti da esportare.

## Art. 3.

La concessione della importazione temporanea di cacao in grani, prevista dall'articolo 1 del regio decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1356, convertito nella legge 3 gennaio 1929, n. 58, già estesa con l'articolo 4 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1809, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 276, alla fabbricazione di biscotti farciti contenenti cioccolata, viene estesa anche alla fabbricazione di caramelle, confetti, pastiglie ed altri lavori di zucchero, torroni mandorlati e prodotti di pasticceria con zucchero e miele ed agli altri prodotti non nominati, a base di zucchero.

## Art. 4.

È consentita la esportazione temporanea di *clichés* per la stampa di cataloghi e di libri. Il termine massimo accordato per la reimportazione è fissato in sei mesi.

## Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il Presidente della Camera dei deputati  
GRONCHI.